Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 218 DEL 10 AGOSTO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ceramica Fondovalle, società per azioni, in Casona di Marano sul Panaro (Modena):** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1981. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « INCE 10 % venticinquennali » sorteggiate il 23 luglio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni « O.C.I. 7 % - 1973-1988 - 4ª emissione » sorteggiate il 22 luglio 1981. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Obbligazioni « 10 % - 1975-1985 » sorteggiate il 21 luglio 1981. — **Mediocredito regionale della Toscana, ente di diritto pubblico, in Firenze:** Obbligazioni « AD/78 - 12 % » sorteggiate il 16 luglio 1981. — **Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1981. — **Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1981. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Cartelle fondiarie e obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 luglio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni « Opere pubbliche 10 %, 12 %, 13 % e 16,50 % » sorteggiate il 22 luglio 1981. — **Banco di Napoli, direzione generale:** Obbligazioni « Credito fondiario 9 %, 10 %, 12 % e 16,50 % » sorteggiate il 22 luglio 1981. — **Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, in Roma:** Cartelle edilizie « 9 % » sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Filati Buratti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1981. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1981. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 - II emissione » sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Manifattura giacche, società per azioni, in Mondovì:** Obbligazioni sorteggiate il 16 luglio 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, sezione credito fondiario, in Milano:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 3 agosto 1981 e rimborsabili dal 1° ottobre 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981. — **Banca nazionale del lavoro sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 agosto 1981.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 agosto 1981, n. **440**.

Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia ed agli allievi guardie forestali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonché agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Le misure delle paghe previste nelle predette tabelle spettano dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in miliardi 100, di cui miliardi 97,774 per il Ministero della difesa, miliardi 1,53 per il Ministero dell'interno, miliardi 0,336 per il Ministero di grazia e giustizia, miliardi 0,335 per il Ministero delle finanze e miliardi 0,025 per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio finanziario 1981 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

E' abrogata la legge 30 novembre 1978, n. 755, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

TABELLA I

Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati

Soldato, comune di 2ª classe, aviere	L. 2.000
Caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	» 2.200
Caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	» 2.400

Nota: Ai militari in titolo, per i quali sia prevista la continuazione del servizio militare oltre il dodicesimo mese, compete dall'inizio del tredicesimo mese una maggiorazione di paga di lire 200 giornaliere.

Detta maggiorazione non compete ai militari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

TABELLA II

Paghe giornaliere ordinarie dei graduati e militari di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio	L. 3.000
Dal quarto al dodicesimo mese di servizio	» 5.600
Dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio	» 7.000
Dal venticinquesimo mese di servizio in poi	» 9.000

Nota: Gli allievi delle Accademie possono optare, qualora più favorevole, per il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969, n. 240.

LEGGE 5 agosto 1981, n. **441**.

Vendita a peso netto delle merci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.

Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.

Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.

Art. 2.

Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scaglionato nell'ambito di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini

e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6.

Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, purché la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.

Art. 3.

La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera *c*).

Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione dell'etichetta.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

I contratti, i cosiddetti « conti-ricavi », la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.

Art. 5.

Fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni alle disposizioni della presente legge costituiscano reato, per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150 mila a lire 600 mila.

Per la vendita all'ingrosso la sanzione amministrativa di cui al comma precedente è duplicata.

Le stesse sanzioni amministrative si applicano per l'inosservanza delle norme di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 6.

Le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi sono applicate a norma della legge 24 dicembre 1975, n. 706, ed i relativi proventi sono devoluti all'erario.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge 24 dicembre 1975, n. 706, deve essere presentato agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):

a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;

b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;

c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;

d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi.

e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — ROGNONI — DARIDA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 5 agosto 1981, n. 442.

Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 544, 587 e 592 del codice penale sono abrogati.

Art. 2.

L'articolo 578 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 578 - (*Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale*). — La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 1980.

Modifiche alle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e al « regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato ».

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940 e successive modificazioni, concernente la competenza ad emanare norme in materia di condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Viste le « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato », approvate con il decreto interministeriale dell'8 giugno 1962, n. 4516, e successive modificazioni;

Visto il « regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », approvato con decreto Interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 588;

Vista la relazione n. C.VG.513/C.S.Gen in data 10 maggio 1980 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, espresso nell'adunanza n. 21 17 giugno 1980;

Considerato, tuttavia, che in conformità a quanto stabilito dalla legge 31 luglio 1975, n. 364, in materia previdenziale ed assistenziale, appare opportuno fissare a 18 anni il limite d'età per il godimento dei benefici concessionali;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dei punti *a*), *b*), *c*), dell'art. 4 delle disposizioni generali, parte prima, delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e del « Regolamento trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » è modificato come segue:

a) il coniuge, se convivente e a carico del titolare; i figli celibi minorenni, le figlie nubili minorenni, se conviventi con il titolare;

b) il padre, la madre, i fratelli germani celibi minorenni, le sorelle germane nubili minorenni, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare;

c) i figli celibi maggiorenni, le figlie nubili maggiorenni, i fratelli germani celibi maggiorenni, le sorelle germane nubili maggiorenni, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, sempreché risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare. La dichiarazione della inabilità al lavoro del beneficiario viene rilasciata, sul documento prescrito, dall'ente od organo autorizzato ad emanarla, sotto la propria responsabilità.

Art. 2.

I punti *d*) ed *e*) dell'art. 4 delle disposizioni generali, parte prima delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e del « Regolamento trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » sono soppressi.

Art. 3.

In relazione alle modificazioni di cui all'art. 1 la Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad apportare al testo delle « Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato » e del « Regolamento trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato » tutte le ulteriori, necessarie modificazioni di carattere formale.

Art. 4.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà ad emanare le disposizioni di attuazione dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Il titolo ed il testo del punto 6 della lettera *B* della concessione speciale temporanea — complessi teatrali, cinematografici e similari. Materiali ed effetti teatrali e similari — di cui alla parte seconda — disposizioni particolari — delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato — è modificato come segue:

6. *Inoltro contemporaneo di più carri.*

Compatibilmente con le esigenze di esercizio, può essere richiesto, dietro presentazione del mod. n. 35, l'inoltro contemporaneo di più carri per gli spostamenti dei circhi e dei parchi di divertimento, sia italiani che esteri; la tassazione si effettua in base al prezzo a forfait di L. 12.980 per asse per percorsi fino a 10 chilometri e con l'aggiunta di lire 33 per asse e per chilometro per percorsi superiori a 10 chilometri.

L'applicazione di tale trattamento tariffario è subordinata alla condizione che i trasporti da inoltrare siano costituiti da almeno 15 carri o che paghino per tanti. Detti trasporti sono da considerare, a tutti gli effetti, come eseguiti a resa ordinaria.

Art. 6.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di modificare i prezzi di cui al precedente art. 5 nella stessa misura e con la stessa decorrenza delle variazioni di carattere generale apportate alle tariffe merci.

Art. 7.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore:

per quanto concerne gli articoli da 1 a 4, il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

per quanto concerne gli articoli 5 e 6, il decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1980

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1981
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 82

(4824)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 giugno 1981.

Riconoscimento dello « Yacht club Punta Ala » ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dallo « Yacht club Punta Ala », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 65 espresso in data 1° aprile 1981 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Lo « Yacht club Punta Ala », con sede in Marina di Punta Ala, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Lo « Yacht club Punta Ala » è autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami e a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, lo « Yacht club Punta Ala » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977.

Art. 5.

Lo « Yacht club Punta Ala », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4852)

DECRETO 30 giugno 1981.

Autorizzazione all'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN, in Roma, a gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici di Latina, Livorno e Porto Santo Stefano e a rilasciare abilitazioni al comando ed alla condotta d'imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, con il quale sono stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e 51;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1975, con il quale l'Ente per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il verbale di assemblea dei soci dell'Ente per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN in data 20 aprile 1976, in occasione della quale fu deliberata la modifica della denominazione dell'ente in « Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN »;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1977 con cui l'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN è stato autorizzato a rilasciare anche le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa;

Vista la domanda in data 6 febbraio 1981 presentata dall'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN, diretta ad ottenere l'autorizzazione a gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici e a rilasciare, a coloro che abbiano frequentato i corsi e superato con esito positivo l'esame finale, le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto;

Vista la lettera n. 235.981.3, in data 12 maggio 1981 con la quale il predetto ente ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta, in armonia a quanto previsto dai sopracitati decreti ministeriali 10 gennaio 1977 e 14 gennaio 1978, precisando che intende gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici di Latina, Livorno e Porto Santo Stefano;

Vista la successiva lettera in data 27 maggio 1981 con la quale il suddetto ente, a seguito di apposita richiesta, ha provveduto a comunicare gli elementi modificativi rispetto ai dati contenuti nella documentazione precedentemente trasmessa;

Decreta:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN, con sede in Roma, via S. Damaso, 21, è autorizzato a gestire scuole di guida nautica presso i propri uffici periferici di Latina, via Cicerone, 11, Livorno, piazza Grande, 4 e Porto Santo Stefano, corso Umberto, 87 e a rilasciare, a coloro che abbiano frequentato i corsi e superato con esito positivo l'esame finale, le abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela ed a motore utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica debbono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i terzi trasportati.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica - EDIN, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'Ente nazionale per la diffusione e l'incremento della nautica deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte presso i propri uffici periferici di Latina, Livorno e Porto Santo Stefano, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4855)

DECRETO 30 giugno 1981.

Riconoscimento del « Circolo nautico Lavagna » ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal « Circolo nautico Lavagna », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 66 espresso in data 1° aprile 1981 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il « Circolo nautico Lavagna », con sede in Lavagna, via dei Devoto, 127/131, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il « Circolo nautico Lavagna » è autorizzato a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami e a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle let-

tere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51, nonché la patente per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo. I soci del predetto Circolo possono, inoltre, avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51 sopra menzionata, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione dell'unità da diporto fino a 25 tonnellate di stazza lorda.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, utilizzate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il « Circolo nautico Lavagna » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte, corredata da una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dell'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50, modificato dall'art. 3 della legge n. 51;

Art. 5.

Il « Circolo nautico Lavagna », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4854)

DECRETO 30 giugno 1981.

Riconoscimento della « Assonautica provinciale di Ancona » ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dall'« Assonautica provinciale di Ancona », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 63 espresso in data 1° aprile 1981 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

L'« Assonautica provinciale di Ancona », con sede in Ancona, piazza XXIV Maggio, 1, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

L'« Assonautica provinciale di Ancona » è autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'« Assonautica provinciale di Ancona » deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, ed al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e di trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Art. 5.

L'« Assonautica provinciale di Ancona » nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4853)

DECRETO 30 giugno 1981.

Riconoscimento dell'associazione « Amici velici Vigna di Valle » ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto ministeriale 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dall'associazione « Amici velici Vigna di Valle », con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 64 espresso in data 1° aprile 1981 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

L'associazione « Amici velici Vigna di Valle », con sede in Anguillara Sabazia, località Vigna di Valle, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

L'associazione « Amici velici Vigna di Valle » è autorizzata a gestire, nella propria sede, una scuola di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i terzi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'associazione « Amici velici Vigna di Valle » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, ed al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio, una relazione sulle attività svolte e sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, nonché l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e dall'art. 11 dell'allegato *A* al decreto ministeriale 4 marzo 1977.

Art. 5.

L'associazione « Amici velici Vigna di Valle », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1981

Il Ministro della marina mercantile
COMPAGNA

Il Ministro dei trasporti
FORMICA

(4851)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Vittoria assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza S. Babila n. 3, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, piazza S. Babila n. 3, autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4826)

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Italiana incendio e rischi diversi - Società italiana di assicurazione per i danni d'incendio e per i rischi diversi S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai rami: malattia in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, corpi di veicoli aerei, R.C. aeromobili, tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Italiana incendio e rischi diversi - Società italiana di assicurazione per i danni d'incendio e per i rischi diversi - S.p.a., con sede in Milano, via della Chiusa n. 15, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Italiana incendio e rischi diversi - Società italiana di assicurazione per i danni d'incendio e per i rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica ai seguenti rami: malattia in tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati, corpi di veicoli aerei, R.C. aeromobili, tutela giudiziaria.

Roma, addì 16 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4825)

DECRETO 21 luglio 1981.

Approvazione di particolari condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « L'Italica vita », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « L'Italica vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni « L'Italica vita », con sede in Milano:

condizioni particolari di polizza della tariffa I;
condizioni particolari di polizza della tariffa I 2;
condizioni particolari di polizza della tariffa I d;
condizioni particolari di polizza della tariffa I u;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII a;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII a 2;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII u;
condizioni particolari di polizza della tariffa XXXIII;
condizioni particolari di polizza della tariffa XXXVI;
condizioni particolari di polizza della tariffa I u 2;
condizioni particolari di polizza della tariffa III a/5;
condizioni particolari di polizza della tariffa III a/10;
condizioni particolari di polizza della tariffa III ae/10;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII u 2;
condizioni particolari di polizza della tariffa II index;
condizioni particolari di polizza della tariffa III ae 5;
condizioni particolari di polizza della tariffa III c;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII u;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c u;
condizioni particolari di polizza della tariffa XX;
condizioni particolari di polizza della tariffa IX complementare;
condizioni particolari di polizza della tariffa XXXIII complementare;
condizioni particolari di polizza della tariffa XXXIV complementare;
condizioni particolari di polizza della tariffa I index;
condizioni particolari di polizza della tariffa VII index;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII index;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index sost.;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c u index;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII index;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index N;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII c index S;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII index N;
condizioni particolari di polizza della tariffa XII index S;

condizioni particolari di polizza della tariffa VII Spec.;
condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c;
condizioni particolari di polizza della tariffa R VIII c e 3;
condizioni particolari di polizza della tariffa R XII;
condizioni particolari di polizza della tariffa R XII e 3;
condizioni generali per le assicurazioni di rendite vitalizie immediate;
condizioni particolari di polizza della tariffa VIII u/index;
condizioni particolari di polizza della tariffa XIII;
condizioni per l'assicurazione complementare del rischio di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 21 luglio 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(4745)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 maggio 1981, n. **443.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Pietro, in Cerignola.

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa cattedrale di S. Pietro, in Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 56

DECRETO 29 maggio 1981, n. **444.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Fiuggi, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Anagni 8 dicembre 1965, integrato con decreti datati 5 e 25 giugno 1980 e con dichiarazione 30 aprile 1980, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, in località Girone del comune di Fiuggi (Frosinone). La parrocchia anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Giacinto Ludovici con atto pubblico 23 febbraio 1979, n. 73567 di repertorio, a rogito dott. Mario Maio, notaio in Anagni (Frosinone), consistente in un appezzamento di terreno sito in località Le Valli del comune di Fiuggi, sul quale insisterà l'edificando complesso parrocchiale, descritto nella perizia giurata 11 ottobre 1979-30 aprile 1980 del geom. Pietro Orsatti e valutato L. 35.950.000 dall'ufficio tecnico erariale di Frosinone.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. **13** *Interno, foglio n.* **59**

DECRETO 29 maggio 1981, n. **445.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione centro studi S. Orsola », in Cassino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione centro studi S. Orsola », in Cassino (Frosinone). La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla società « Contrada Fiume S.r.l. », in Velletri (Roma), con atto pubblico 23 giugno 1977, n. 40590 di repertorio, a rogito dott. avv. Franco Ventura, notaio in Roma, comprendente un appezzamento di terreno con entrostante fabbricato civile, sito in comune di Velletri, località Contrada Fiume, descritto nella perizia giurata 2 febbraio 1979 del geom. Michele Casadonte e valutato L. 100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 57

DECRETO 29 maggio 1981, n. **446.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del suffragio, in Avezzano.

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano dei Marsi 19 febbraio 1977, integrato con tre dichiarazioni datate 10 gennaio 1979, relativo all'erezione della parrocchia della Madonna del suffragio, in Avezzano (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 61

DECRETO 29 maggio 1981, n. **447.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Torino.

N. 447. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* **60**

DECRETO 29 maggio 1981, n. **448.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria a Novoli, in Firenze.

N. 448. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria a Novoli, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* **58**

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1837/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1838/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1839/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1840/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1077/81 relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco destinato alla Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1841/81 della commissione, del 3 luglio 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1842/81 della commissione, del 3 luglio 1981, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1188/81, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche.

Regolamento (CEE) n. 1843/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2835/77, relativo alle modalità di concessione dell'aiuto per il frumento duro, per la concessione dell'aiuto all'Italia per la campagna 1981-82.

Regolamento (CEE) n. 1844/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3265/80 per quanto riguarda i termini fissati per taluni quantitativi di burro destinati all'esportazione verso la Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1845/81 della commissione, del 3 luglio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Kenya a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1846/81 della commissione, del 3 luglio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1847/81 della commissione, del 3 luglio 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Sudan a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1848/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981-82 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l'aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 1849/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliegie sciroppate.

Regolamento (CEE) n. 1850/81 della commissione, del 3 luglio 1981, recante modifica e deroga del regolamento (CEE) n. 1530/78 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1851/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1852/81 della commissione, del 3 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 183 *del* 4 *luglio* 1981.

(186/C)

Regolamento (CEE) n. 1853/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3508/80 che proroga il regime applicabile agli scambi commerciali con Malta oltre il 31 dicembre 1980.

Regolamento (CEE) n. 1854/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 3517/80 che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari di Malta (1981).

Regolamento (CEE) n. 1855/81 della commissione, del 6 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1856/81 della commissione, del 6 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1857/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 1858/81 della commissione, del 6 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1859/81 della commissione, del 6 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1727/70 relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio.

Regolamento (CEE) n. 1860/81 della commissione del 6 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di Paesi in via di sviluppo (« Gazzetta ufficiale » n. L 354 del 29 dicembre 1980).

Rettifica alla trentasciesima direttiva della commissione, del 28 novembre 1980, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (80/1156/CEE) (« Gazzetta ufficiale » n. L 343 del 18 dicembre 1980).

Pubblicati nel n. L 185 *del* 7 *luglio* 1981.

(187/C)

Regolamento (CEE) n. 1861/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1862/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1863/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 1864/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1865/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1866/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) 1867/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1868/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1869/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1870/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 186 *dell'8 luglio* 1981

(188/C)

Regolamento (CEE) n. 1871/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1872/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1873/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1874/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1875/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1876/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1877/81 della commissione, del 7 luglio 1981, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81.

Regolamento (CEE) n. 1878/81 della commissione, del 7 luglio 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, ai fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1879/81 della commissione, del 7 luglio 1981, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita, a fini di esportazione, dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco.

Regolamento (CEE) n. 1880/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, recante limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo.

Regolamento (CEE) n. 1881/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1882/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1883/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 9 luglio 1981 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1884/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1885/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1886/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1887/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1888/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1889/81 della commissione, dell'8 luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 187 *del* 9 *luglio* 1981

(189/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 giugno 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 maggio 1978, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Giaveno, con sede in Torino e stabilimento in Giaveno, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giacomo Lucernari di Anitrella di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteco di Gorizia è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safe serrature autoferrotranviarie edili di Grugliasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, con sede in Osimo (Ancona), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Pininfarina, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino) è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Pietro Bellora, con sede in Gallarate (Varese) e stabilimenti in Gallarate, Albizzate e Somma Lombarda (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Valle Seriana, con sede legale a Gallarate (Varese) e sede amministrativa e direzione a Cene (Bergamo), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 4 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vertotex, con sede e stabilimento in Vertova (Bergamo), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4726)

Scioglimento di cinquantatre società cooperative

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa mista «Cooperativa unione panificatori provincia di Varese associati - C.U.P.P.A.» a r.l., in Varese, costituita per rogito Fossa in data 29 settembre 1975, rep. n. 1074, reg. soc. n. 7546;

2) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose e altri a r.l., in Cardano al Campo (Varese), costituita per rogito Favuzza in data 1° marzo 1970, rep. n. 70120, reg. soc. n. 7858;

3) società cooperativa edilizia Luigi Galvani a r.l., in Gallarate (Varese), costituita per rogito Selvaggi in data 30 gennaio 1964, rep. n. 6972, reg. soc. n. 6462;

4) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose ed altri a r.l., in Semerate (Varese), costituita per rogito Favuzza in data 1° febbraio 1970, rep. n. 68730, reg. soc. n. 7821;

5) società cooperativa edilizia Bellavista a r.l., in Aprica (Sondrio), costituita per rogito Surace in data 11 gennaio 1973, rep. n. 4879/929, reg. soc. n. 1368;

6) società cooperativa consumo Lavoratori di Baselica Bologna, in Giussago (Pavia), costituita per rogito De Lutti in data 17 febbraio 1946, rep. n. 3678/6159, reg. soc. n. 1615/2719;

7) società cooperativa edilizia Nuovo umanesimo Campania 7ª - settima - a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 26 marzo 1974, rep. n. 44085, reg. soc. n. 876;

8) società cooperativa edilizia Nuovo umanesimo Campania 9ª - nona - a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 28 marzo 1974, rep. n. 440615, reg. soc. n. 855;

9) società cooperativa edilizia Nuovo umanesimo Campania 37ª - trentasettesima - a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 22 maggio 1974, rep. n. 442970, reg. soc. n. 1212;

10) società cooperativa edilizia Del Sole a r.l., in Napoli, costituita per rogito Valente in data 26 aprile 1968, rep. n. 56820, reg. soc. n. 477/68;

11) società cooperativa mista C.A.P. - Cartellonismo, affissione, pubblicità, a r.l., in Napoli, costituita per rogito Laurini in data 18 maggio 1976, rep. n. 17809, reg. soc. n. 1683;

12) società cooperativa prod. lav. A.R.T. - Assistenza radio televisione - a r.l., in Napoli, costituita per rogito Restaino in data 29 maggio 1972, rep. n. 13035, reg. soc. n. 533;

13) società cooperativa edilizia «Centro direzionale» già «Casa serena» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Michele Giuliano in data 5 agosto 1968, rep. n. 5618, reg. soc. n. 553;

14) società cooperativa edilizia La Vita a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 8 maggio 1971, rep. n. 51432, reg. soc. n. 318;

15) società cooperativa edilizia Il richiamo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 9 febbraio 1970, rep. numero 15240, reg. soc. n. 177;

16) società cooperativa edilizia Portici nuova a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Prattico in data 30 settembre 1964, rep. n. 11468, reg. soc. n. 716;

17) società cooperativa edilizia Regione Campania n. 398 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 27 gennaio 1975, rep. n. 202416, reg. soc. n. 1352;

18) società cooperativa edilizia Speranza seconda a r.l., in Napoli, costituita per rogito Criscuolo in data 20 dicembre 1965, rep. n. 16809, reg. soc. n. 93;

19) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 213 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 7 marzo 1974, rep. n. 199855, reg. soc. n. 1459;

20) società cooperativa edilizia Delta a r.l., in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 20 giugno 1975, rep. numero 113578, reg. soc. n. 1244;

21) società cooperativa mista Olivella a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 12 ottobre 1977, rep. n. 62105, reg. soc. n. 95;

22) società cooperativa edilizia CO.A.P. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Esposito in data 4 luglio 1975, rep. n. 186935, reg. soc. n. 1262;

23) società cooperativa prod. lav. La Saturnina a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 21 marzo 1962, rep. n. 79243, reg. soc. n. 290;

24) società cooperativa edilizia Regione Campania Napoli 269 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 21 marzo 1974, rep. n. 199953, reg. soc. n. 1742;

25) società cooperativa prod. lav. «Ha-Mar - fra reduci, combattenti, partigiani e profughi» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Scognamiglio in data 29 ottobre 1946, reg. soc. numero 922/46;

26) società cooperativa edilizia La Gioia a r.l., in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 20 marzo 1964, rep. n. 67470, reg. soc. n. 300;

27) società cooperativa prod. lav. Don Bosco a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Ciaccia in data 12 giugno 1968, rep. n. 160037, reg. soc. n. 481;

28) società cooperativa edilizia Ninfea a r.l., in Casoria (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 16 gennaio 1975, rep. n. 181542, reg. soc. n. 346;

29) società cooperativa di produzione di lavoro Stabia a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Perillo in data 14 aprile 1975, rep. n. 51333, reg. soc. n. 819;

30) società cooperativa di produzione di lavoro La Ricostruente a r.l., in Mugnano (Napoli), costituita per rogito Ruggiero in data 29 settembre 1946, rep. n. 12679, reg. soc. n. 946;

31) società cooperativa edilizia Del Sole a r.l., in Ottaviano (Napoli), costituita per rogito Angelone in data 29 luglio 1974, rep. n. 54071, reg. soc. n. 1703;

32) società cooperativa edilizia S. Biagio a r.l., in Piano di Sorrento (Napoli), costituita per rogito Cocurullo in data 12 febbraio 1974, rep. n. 91296, reg. soc. n. 536;

33) società cooperativa consumo Campana di consumo a r.l., in Salerno, costituita per rogito Torella in data 1° marzo 1976, rep. n. 31270, reg. soc. n. 148/76;

34) società cooperativa edilizia Smeralda a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 21 gennaio 1974, rep. numero 47542, reg. soc. n. 5487/6467;

35) società cooperativa edilizia Mari Azzurri a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 28 gennaio 1974, rep. n. 47584, reg. soc. n. 5435/6515;

36) società cooperativa edilizia Parco Verde a r.l., in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 19 maggio 1969, rep. n. 6668, reg. soc. n. 4176/5291;

37) società cooperativa edilizia Parco dei Fiori a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 24 gennaio 1974, rep. n. 47563, reg. soc. n. 5406/6486;

38) società cooperativa edilizia Domus Apta a r.l., in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 26 marzo 1973, rep. n. 47085, reg. soc. n. 5094;

39) società cooperativa edilizia Eugenio a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 8 marzo 1974, rep. n. 56811, reg. soc. n. 5614/6691;

40) società cooperativa edilizia S. Lorenzo a r.l., in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 19 giugno 1974, rep. n. 26157, reg. soc. n. 5671/6748;

41) società cooperativa agricola edilizia stradale Agricola S. Vito a r.l., in Maiori (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 11 luglio 1962, rep. n. 2020, reg. soc. n. 3153;

42) società cooperativa edilizia S. Tecla a r.l., in Montecorvino (Salerno), costituita per rogito Giuliani in data 4 gennaio 1972, rep. n. 36456, reg. soc. n. 4654/5763;

43) società cooperativa edilizia Aurora 64 a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito D'Alessio in data 22 gennaio 1964, rep. n. 10728, reg. soc. n. 3396/4410;

44) società cooperativa edilizia Marinella a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Maranea in data 16 aprile 1969, rep. n. 167567, reg. soc. n. 4171/5280;

45) società cooperativa edilizia La Bracciantile a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 6 settembre 1971, rep. n. 8177, reg. soc. n. 4561/5672;

46) società cooperativa edilizia C.E.I.S. - Cooperativa edilizia impiegati statali - a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito D'Alessio in data 7 febbraio 1965, rep. n. 11/405, reg. soc. n. 3574/4589;

47) società cooperativa edilizia Caprantuono a r.l., in Roccapiemonte (Salerno), costituita per rogito Gentile in data 18 novembre 1970, rep. n. 6698, reg. soc. n. 4378/5493;

48) società cooperativa agricola orticola S. Valentino - C.O. S.V. - a r.l., in S. Valentino Torio (Salerno), costituita per rogito Frigenti in data 1° giugno 1967, rep. n. 6846, reg. soc. n. 3884/5001;

49) società cooperativa edilizia Calvello a r.l., in Pontelandolfo (Benevento), costituita per rogito Lombardi in data 20 dicembre 1957, rep. n. 1054/630, reg. soc. n. 298;

50) società cooperativa edilizia S. Cirillo a r.l., in Napoli, costituita per rogito Golia in data 2 febbraio 1956, rep. n. 25373, reg. soc. n. 107;

51) società cooperativa mista Nuova Murgia a r.l., in Roma, costituita per rogito Scaldaferri in data 26 luglio 1978, rep. numero 825, reg. soc. n. 2876/78;

52) società cooperativa edilizia Mondragone a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 19 febbraio 1975, rep. numero 97101, reg. soc. n. 1055/75;

53) società cooperativa edilizia Civitanovese a r.l., in Civitanova Marche (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 26 aprile 1974, rep. n. 30337, reg. soc. n. 2056.

(4344)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Fonte

Con decreto 30 maggio 1981, n. 637, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti derivanti da alveo abbandonato dal canale Musonello, in comune di Fonte (Treviso) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. XI, mappali 305 (mq 330) e 307 (mq 215) della superficie complessiva di mq 545 ed indicati nella planimetria rilasciata in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Treviso; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(4833)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Bassano

Con decreto 30 maggio 1981, n. 932, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratto di terreno costitutivo dall'alveo del colatore Serio Morto, in comune di S. Bassano (Cremona) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 504-505 della superficie complessiva di mq 70 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 agosto 1980, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(4834)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Voghera

Con decreto 30 maggio 1981, n. 931, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo in destra del torrente Staffora, segnato nel catasto del comune di Voghera (Pavia) al foglio n. 43, antistante il mappale n. 825, della superficie di are 15.87, ed indicato nella planimetria rilasciata il 2 luglio 1980, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria, che fa parte integrante del citato decreto.

(4836)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Monti Bragadin Enrica, nata ad Albenga il 19 febbraio 1942. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 40.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Monti Bragadin Enrica, nata ad Albenga il 19 febbraio 19[illegible]. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4411)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 3 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1240,45	1240,45	1240,50	1240,45	1240,50	1243 —	1240,55	1240,45	1240,45	1240,45
Dollaro canadase	1002 —	1002 —	1002 —	1002 —	1002 —	985 —	1001,85	1002 —	1002 —	1002 —
Marco germanico	496,75	496,75	495,50	496,75	495,60	496 —	495,75	496,75	496,75	495,75
Fiorino olandese	446,59	446,59	447 —	446,59	446,80	440 —	446,45	446,59	446,59	446,55
Franco belga	30,28	30,28	30,32	30,28	30,30	30,10	30,285	30,28	30,28	30,30
Franco francese	208,92	208,92	209,50	208,92	209,15	208,92	208,90	208,92	208,92	208,90
Lira sterlina	2257,70	2257,70	2261 —	2257,70	2258,25	2252,70	2260 —	2257,70	2257,70	2257,70
Lira irlandese	1807 —	1807 —	1811 —	1807 —	1815,50	—	1811 —	1807 —	1807 —	—
Corona danese	157,49	157,49	157,75	157,49	157,60	154 —	157,45	157,49	157,49	157,50
Corona norvegese	199,28	199,28	200 —	199,28	199,45	200 —	199,20	199,28	199,28	199,30
Corona svedese	234,30	234,30	234,75	234,30	234,65	230,50	234,29	234,30	234,30	234,30
Franco svizzero	569,20	569,20	569,25	569,20	569,65	569 —	569 —	569,20	569,20	569,20
Scellino austriaco	70,414	70,414	70,60	70,414	70,55	70,50	70,30	70,414	70,414	70,40
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,75	18,40	18,73	18,75	18,85	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,431	12,431	12,46	12,431	12,43	13,10	12,4320	12,431	12,431	12,43
Yen giapponese	5,063	5,063	5,06	5,063	5,05	4,90	5,053	5,063	5,063	5,05

Media dei titoli del 3 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,675
» 5,50 % » » 1968-83	84,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	77,425
» 6 % » » 1971-86	71,900
» 6 % » » 1972-87	71,675
» 9 % » » 1975-90	70,900
» 9 % » » 1976-91	72,850
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,375
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,975
» » » » 1- 6-1980/82	97,750
» » » » 1- 7-1979/82	98,475
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	96,925
» » » » 1-10-1980/82	97,500
» » » » 1-12-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
» » » » 1-10-1980/83	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,050
» » » 12 % 1- 4-1982	94,975
» » » 15 % 1- 1-1983	95,225
» » » 12 % 1-10-1983	86,475
» » » 12 % 1- 1-1984	85,275
» » » 12 % 1- 4-1984	84,475
» » » 12 % 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MARULDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1240,50
Dollaro canadese	1001,925
Marco germanico	495,75
Fiorino olandese	446,495
Franco belga	30,283
Franco francese	208,91
Lira sterlina	2258,85
Lira irlandese	1809 —
Corona danese	157,47
Corona norvegese	199,24
Corona svedese	234,295
Franco svizzero	569,10
Scellino austriaco	70,357
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	12,432
Yen giapponese	5,058

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 151

Corso dei cambi del 4 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1244,95	1244,95	1244,90	1244,95	1245 —	1242,50	1245,05	1244,95	1244,95	1245 —
Dollaro canadase	1002 —	1002 —	1002 —	1002 —	1002 —	985 —	1002 —	1002 —	1002 —	1002 —
Marco germanico	496,97	496,97	496 —	496,97	495,80	495,50	496 —	496,97	496,97	495,95
Fiorino olandese	446,28	446,28	447 —	446,28	446,60	440 —	446,10	446,28	446,28	446,30
Franco belga	30,255	30,255	30,25	30,255	30,25	27,75	30,265	30,255	30,255	30,25
Franco francese	208,05	208,05	207,60	208,05	208,20	207,80	208,22	208,05	208,05	208,05
Lira sterlina	2263,65	2263,65	2258,50	2263,65	2255 —	2247 —	2253,10	2263,65	2263,65	2253,65
Lira irlandese	1816 —	1816 —	1811 —	1816 —	1809,60	—	1810 —	1816 —	1816 —	—
Corona danese	157,20	157,20	157,75	157,20	157,40	154 —	157,23	157,20	157,20	157,20
Corona norvegese	200,16	200,16	200,40	200,16	200,10	199 —	200,10	200,16	200,16	200,15
Corona svedese	233,79	233,79	234,50	233,79	233,90	229 —	233,60	233,79	233,79	233,60
Franco svizzero	570,05	570,05	571,25	570,05	570,95	570 —	569,80	570,05	570,05	570,05
Scellino austriaco	70,44	70,44	70,50	70,44	70,52	70,50	70,441	70,44	70,44	70,45
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,75	18,40	18,75	18,25	18,85	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,397	12,397	12,44	12,397	12,40	13 —	12,42	12,397	12,397	12,40
Yen giapponese	5,09	5,09	5,10	5,09	5,10	5,13	5,088	5,09	5,09	5 —

Media dei titoli del 4 agosto 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,625
» 5,50 % » » 1968-83	84,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	77,425
» 6 % » » 1971-86	71,900
» 6 % » » 1972-87	71,675
» 9 % » » 1975-90	70,900
» 9 % » » 1976-91	72,850
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,800
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,375
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,975
» » » » 1- 6-1980/82	97,750
» » » » 1- 7-1979/82	98,475
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	96,925
» » » » 1-10-1980/82	97,500
» » » » 1-12-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,825
» » » » 1-10-1980/83	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,250
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,050
» » » 12 % 1- 4-1982	94,975
» » » 15 % 1- 1-1983	95,225
» » » 12 % 1-10-1983	86,475
» » » 12 % 1- 1-1984	85,275
» » » 12 % 1- 4-1984	84,475
» » » 12 % 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1245 —
Dollaro canadese	1002 —
Marco germanico	495,985
Fiorino olandese	446,19
Franco belga	30,26
Franco francese	208,135
Lira sterlina	2253,375
Lira irlandese	1813 —
Corona danese	157,215
Corona norvegese	200,13
Corona svedese	233,695
Franco svizzero	569,925
Scellino austriaco	60,442
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	12,408
Yen giapponese	5,089

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 5 agosto 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243,20	1243,20	1243,15	1243,20	1243,25	1244 —	1243,30	1243,20	1243,20	1243,20
Dollaro canadase	1001 —	1001 —	1000 —	1001 —	1001 —	985 —	1001 —	1001 —	1001 —	1001 —
Marco germanico	495,47	495,47	496 —	495,47	495,50	495,30	495,50	495,47	495,47	495,45
Fiorino olandese	446,34	446,34	446,75	446,34	446,50	440 —	446,50	446,34	446,34	446,35
Franco belga	30,245	30,245	30,30	30,245	30,25	27,65	30,221	30,245	30,245	30,25
Franco francese	207,80	207,80	207,40	207,80	207,90	207,75	207,70	207,80	207,80	207,80
Lira sterlina	2246,40	2246,40	2250 —	224 ,40	2245,25	2246,50	2246 —	2246,40	2246,40	2246,40
Lira irlandese	1810,50	1810,50	1811 —	1810,50	1811,50	—	1810 —	1810,50	1810,50	—
Corona danese	157,22	157,22	157,40	157,22	157,25	154 —	157,24	157,22	157,22	157,20
Corona norvegese	200,10	200,10	200,10	200,10	200,10	197,20	200,20	200,10	200,10	200,10
Corona svedese	233,77	233,77	234,25	233,77	233,85	229 —	233,80	233,77	233,77	233,80
Franco svizzero	570 —	570 —	570,75	570 —	569,30	565 —	569,55	570 —	570 —	570 —
Scellino austriaco	70,435	70,435	70,50	70,435	70,53	70,50	70,44	70,435	70,435	70,45
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,75	18,40	18,72	18,25	18,85	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,421	12,421	12,44	12,421	12,40	13 —	12,43	12,421	12,421	12,40
Yen giapponese	5,158	5,158	5,14	5,158	5,15	5,19	5,145	5,158	5,158	5,15

Media dei titoli del 5 agosto 1981

Rendita 5 % 1935 42,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . . 89,650
» 5,50 % » » 1968-83 . . . 84,700
» 5,50 % » » 1969-84 . . . 80,700
» 6 % » » 1970-85 . . . 77,225
» 6 % » » 1971-86 . . . 71,900
» 6 % » » 1972-87 . . . 71,675
» 9 % » » 1975-90 . . 71,250
» 9 % » » 1976-91 . . . 72,875
» 10 % » » 1977-92 . . . 82,025
» 12 % (Beni Esteri 1980) 66,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . 69,650
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % 84,400
» » » Ind. 1-10-1979/81 . . 99,375
» » » » 1-12-1979/81 . . 99,350
» » » » 1- 1-1980/82 . . 99,375
» » » » 1- 3-1980/82 . . 98,550
» » » » 1- 5-1979/82 . . 97,675

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82 . . 97,875
» » » » 1- 6-1980/82 . . 98,150
» » » » 1- 7-1979/82 . . 98,025
» » » » 1- 7-1980/82 . . 98,150
» » » » 1- 8-1980/82 . . 98,500
» » » » 1-10-1979/82 . . 97,750
» » » » 1-10-1980/82 . . 97,975
» » » » 1-12-1980/82 . . 98,600
» » » » 1- 1-1980/83 . . 98,175
» » » » 1-10-1980/83 . . 99,400
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 91,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 97,225
» » » 12 % 1- 4-1982 95,075
» » » 15 % 1- 1-1983 95,125
» » » 12 % 1-10-1983 86,225
» » » 12 % 1- 1-1984 . . . . 85 —
» » » 12 % 1- 4-1984 84,425
» » » 12 % 1-10-1984 83,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987 82,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1981

Dollaro USA 1243,25
Dollaro canadese . . . . 1001 —
Marco germanico 495,465
Fiorino olandese 446,42
Franco belga 30,233
Franco francese 207,75
Lira sterlina 2246,20
Lira irlandese 1810,25

Corona danese 157,23
Corona norvegese 200,15
Corona svedese 233,785
Franco svizzero 569,775
Scellino austriaco 70,437
Escudo portoghese 18,625
Peseta spagnola 12,425
Yen giapponese 5,151

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di tredici cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia della seconda Università degli studi di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) ebraico e lingue semitiche comparate;
2) letteratura greca;
3) epigrafia romana;
4) preistoria;
5) storia del Cristianesimo;
6) storia medioevale;
7) lingua e letteratura francese;
8) lingua e letteratura tedesca;
9) lingua e letteratura russa;
10) filosofia teoretica;
11) filosofia morale;
12) storia della filosofia;
13) filosofia della scienza,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al Presidente del comitato ordinatore della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, all'indirizzo di Roma, via Lucullo 11.

(4908)

Avviso di rettifica

Nell'avviso di vacanza di cattedre da coprire mediante trasferimento presso la seconda Università degli studi di Roma pubblicato a pag. 5008 della *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1981, all'ultimo capoverso, dove è scritto: «Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà...», leggasi: «Gli aspiranti... dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del comitato ordinatore della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, all'indirizzo di Roma, via Lucullo 11».

(4909)

CORTE DEI CONTI

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti nel consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il biennio 1982-83.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, concernente modificazioni ed integrazioni al regolamento innanzi citato;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte dei conti scadrà il 31 dicembre 1981;

Ritenuto di dover provvedere all'indizione delle elezioni per la nomina dei predetti rappresentanti del personale per il biennio 1982-83;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 18 giugno 1981;

Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla data di indizione delle elezioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale della Corte dei conti in seno al consiglio di amministrazione per il personale amministrativo e tecnico della Corte stessa, per il biennio 1982-83.

Le elezioni avranno luogo il giorno 22 novembre 1981 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

Sono stabilite le seguenti circoscrizioni elettorali con le relative competenze territoriali:

Roma:

Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, Sardegna.

Palermo:

Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

consigliere dott. Sabatini Alberto.

Componenti:

primo dirigente dott. Amoroso Francesco;
direttore capo aggiunto di segreteria Gamberucci Vittoriano;
direttore di segreteria dott. Belloni Armando;
segretario principale rag. Palmiero Vincenzo;
coadiutore Foschi Arturo;
commesso Toticchi Pompeo.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 21 settembre 1981.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Roma è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente dott. Del Mutolo Franco.

Componenti:

direttore superiore di revisione (r.e.);
dott. Franchetti Giovanni;
direttore di segreteria rag. Capogni Antonio;
segretario Benedetti Roberto;
coadiutore rag. Maiorano Pasquale;
coadiutore dattilografo Fiorentini Berardino;
commesso Vaccaro Carlo.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale con sede in Palermo è costituita come segue:

Presidente:

primo dirigente dott. Correnti Michelangelo.

Componenti:

direttore superiore di revisione (r.e.);
dott. Lo Re Umberto;
direttore di segreteria rag. Bruno Santo;
segretario dott. Patorno Alessi Vally Maria Grazia;
coadiutore principale rag. Rubino Francesco;
coadiutore dattilografo Biondo Raffaele Giovanni;
commesso capo Griglič Matteo.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

(4879)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Diario e sede della prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica nel ruolo della carriera esecutiva.

La prova scritta del concorso, per esami, a cinquanta posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 23 febbraio 1981, n. 73/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1981, avrà luogo a Roma nei locali della fiera di Roma, via C. Colombo, con inizio alle ore 9 del giorno 15 gennaio 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora sopra indicati, muniti di un idoneo documento di identificazione.

Qualora, per improvvisa causa di forza maggiore, la prova non potesse aver luogo il 15 gennaio 1982, questa sarà rinviata ad altra data che sarà portata a conoscenza dei candidati mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 1982.

Il presente comunicato ha valore di notificazione a tutti gli effetti.

La prova pratica di registrazione dati prevista all'art. 5 del bando di concorso, avrà luogo almeno cinque mesi dopo la data di invio della lettera raccomandata con la quale verrà comunicato il diario della prova stessa ai candidati che avranno superato la prova scritta.

(4482)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a cinquanta posti in convitto a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili, e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1981-82.

Ai benefici dei posti in Convitto possono concorrere gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

1) *Norme relative al concorso*

Per l'ammissione in convitto occorre che, alla data del 30 settembre 1981, gli orfani aspiranti abbiano non meno di sette anni di età e non più di dodici.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume, fino al conseguimento del diploma di scuola media superiore, l'onere della retta, del vestiario, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto e le rinnovazioni del corredo stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte in carta semplice e dovranno indicare con esattezza il domicilio dell'orfano e del suo rappresentante legale; le domande stesse dovranno pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Ufficio attività sociali - Concorso ammissioni in convitto - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma, entro e non oltre il 15 agosto 1981.

Le domande dovranno essere corredate di tutti i documenti elencati nel successivo paragrafo 2. I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 richiamate dagli articoli 50 e 57 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

2) *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

I documenti da produrre a corredo delle domande di partecipazione al concorso in oggetto sono:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) certificato di morte del genitore;

c) stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera e qualifica dell'iscritto alla data del decesso, con espressa dichiarazione che sugli emolumenti percepiti dal medesimo venivano operate le ritenute a favore del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

d) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella di emanazione del presente bando di concorso;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1980, dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

f) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

g) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

h) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1980-81.

Le domande e i documenti da produrre sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il commissario: CARRA

(4782)

Concorso a seimiladuecentottantasei borse di studio a favore dei figli dei dipendenti in servizio attivo appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1981-82.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1981-82, di seimiladuecentottantasei borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1980-81.

L'ente si riserva la facoltà di aumentare di un decimo il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o i corsi di studio stranieri superiori e universitari purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'Università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi i figli dei dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti del Lotto;

5) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

6) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo per più di due anni nel corso degli studi.

Art. 6.

Le borse di studio messe a concorso per la scuola media superiore sono: cinquemilaquattrocentotrentasei di L. 135.000 annue ciascuna, di cui cinquemila per il primo anno e quattrocentotrentasei per gli anni successivi.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 ottobre 1981.

Sono esclusi dai concorsi:

1) per la frequenza del primo anno delle scuole medie superiori, coloro che hanno conseguito il diploma della scuola media con il giudizio complessivo finale inferiore a « distinto »;

2) per la frequenza alle classi successive alla prima, coloro che hanno conseguito la promozione con media inferiore a otto decimi.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'istruzione superiore sono duecentocinquanta di L. 180.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1982.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media superiore con votazione inferiore a quarantotto sessantesimi.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono cinquecento di L. 180.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1982.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che hanno conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione inferiore a quarantotto sessantesimi;

b) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà o che abbiano superato gli esami con media inferiore a ventiquattro trentesimi. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati;

c) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono cento di lire 180.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1982.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a ottantotto centodecimi;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse:*

1) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1;

2) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1, resa e sottoscritta dal richiedente dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1980, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituto di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti e istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS.

b) *Per la scuola media superiore:*

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1980-81.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1981-82.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantotto sessantesimi;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1981-82.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a quarantotto sessantesimi;

2) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1981-82;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a ottantotto centodecimi) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1981-82, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per l'anno scolastico 1981-82 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo l'approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1981-82.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1981-82, gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6, 7, 8 e 9, per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il commissario: CARRA

(4780)

Concorso a milleduecentotrentuno borse di studio a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti per l'anno scolastico 1981-82.

Art. 1.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1981-82 di milleduecentotrentuno borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1980-81.

L'ente si riserva la facoltà di aumentare di un decimo il numero delle borse messe a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

Art. 2.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie, statali o legalmente riconosciuti, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero legalmente riconosciute, o corsi di studio stranieri purché l'autorità diplomatica o consolare possa dare assicurazione che sono legalmente riconosciuti dai rispettivi governi ed equivalenti ai corsi di studio della scuola o dell'Università italiana e fornisca elementi per la comparazione della votazione o del giudizio riportato all'estero con quello adottato in Italia.

Art. 3.

Possono partecipare ai concorsi gli orfani degli iscritti al « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti » ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri, sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Art. 4.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori ad un anno e personale supplente delle scuole;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti del Lotto;

5) dipendenti iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

6) personale appartenente alle categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973.

Art. 5.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che sono in ritardo nel corso degli studi di oltre un anno relativamente alle scuole elementari o medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari.

Art. 6.

Le borse messe a concorso per la scuola elementare e media sono:

a) settantacinque da L. 150.000 annue per la scuola elementare;

b) duecentoventisei da L. 150.000 annue per la scuola media inferiore;

c) cinquecento da L. 200.000 annue per le varie classi delle scuole medie superiori.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande scade inderogabilmente il 31 ottobre 1981.

Art. 7.

Le borse di studio messe a concorso per il primo anno dei corsi universitari o di istituti d'struzione superiore sono duecentocinquanta di L. 300.000 annue ciascuna. Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 31 gennaio 1982.

Art. 8.

Le borse di studio messe a concorso per la frequenza di corsi universitari successivi al primo anno sono centotrenta di L. 300.000 annue ciascuna.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1982.

Sono esclusi dal concorso:

a) gli studenti che non hanno superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale, approvato dal consiglio di facoltà;

b) gli studenti fuori corso.

Art. 9.

Le borse di studio messe a concorso per i corsi post-universitari di specializzazione o di perfezionamento sono cinquanta di L. 300.000 annue ciascuna per la durata massima di un triennio.

Il termine di scadenza per la presentazione delle relative domande è fissato inderogabilmente al 30 aprile 1982.

Sono esclusi dal concorso:

a) coloro che hanno conseguito il diploma di laurea con votazione inferiore a ottantotto centodecimi;

b) coloro che hanno conseguito la laurea da oltre due anni.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte sul modello PS 1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS — e presentate ai medesimi uffici entro le inderogabili scadenze sopra indicate.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate, sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni.

Art. 11.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) *Per tutti i tipi di borse*:

1) certificato di morte del genitore;

2) dichiarazione dell'amministrazione di appartenenza del defunto dipendente statale, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1-*bis*;

3) dichiarazione, compilata nell'apposita pagina del modello PS 1-*bis*, resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell'orfano se minore o dall'orfano stesso se maggiorenne, dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dalla quale risultino:

la professione di ciascun membro della famiglia ed il reddito annuale complessivo lordo, conseguito nell'anno 1980, dagli appartenenti al nucleo familiare, così come risulta dalle dichiarazioni dei redditi — mod. 740 o mod. 101 — con l'indicazione del codice fiscale e degli uffici distrettuali delle imposte dirette cui sono state presentate;

se l'aspirante alla borsa o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borsa di studio o di presalario conferiti da altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

4) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

5) atto di nomina del tutore se l'orfano sia minorenne e privo di entrambi i genitori.

b) *Per la scuola elementare, media inferiore e superiore*:

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1980-81.

Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1981-82.

c) *Per il primo anno dei corsi universitari*:

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione;

2) certificato attestante l'iscrizione al primo anno del corso universitario nell'anno accademico 1981-82.

d) *Per i corsi universitari successivi al primo anno*:

1) certificato rilasciato dall'università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1981-82;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o di tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

e) *Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento*:

1) certificato dell'università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a ottantotto centodecimi) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1981-82, con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

I documenti dovranno essere presentati in originale o in fotocopia autenticata a norma di legge.

Le domande e i documenti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

Art. 12.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;
b) orfani di padre dipendente statale;
c) orfani di madre dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

Per l'anno scolastico 1981-82 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Il pagamento della prima annualità avverrà subito dopo la approvazione della graduatoria.

Art. 13.

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1981-82.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

a) per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Art. 14.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e superiori, aver conseguito la promozione alla classe superiore, mentre per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Art. 15.

Per l'anno scolastico 1981-82, gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista, agli articoli 6, 7, 8 e 9, per le borse di studio messe a concorso.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il commissario: CARRA

(4781)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato (rettifiche)

Nell'elenco delle commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al gruppo n. 109, 3ª commissione, in corrispondenza del commissario « Puglianisi Aureliano », dove è scritto: « *Univ. Cattolica di Milano* », leggasi: « *Università di Roma* »;

al gruppo n. 170, 2ª commissione, il nominativo del commissario « Grioli *Antonio* » è rettificato in: « Grioli *Giuseppe* »;

al gruppo n. 239, l'assegnazione dei candidati alla 2ª commissione è così rettificata: « da *Marasi Valerio* a *Turri Enrico* ».

Nell'elenco delle commissioni giudicatrici della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al gruppo n. 3; il nominativo del commissario « *Guarnieri* Attilio » è rettificato in: « *Guarneri* Attilio »;

al gruppo n. 67, alla prima disciplina indicata nel gruppo, dove è scritto: « Didattica del *lavoro* », leggasi: « Didattica del *latino* »;

al gruppo n. 108, 1ª commissione, il nominativo del commissario « *Contini Carlo* » è sostituita da: « *Coppola Elda* »;

al gruppo n. 176, il commissario Riccieri F. Maria è membro effettivo e non supplente e il commissario Franchi Giuseppe è membro supplente e non effettivo.

(4914)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 4111008120)